

**TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIME
UFFICIO FALLIMENTI**

Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 5024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo (art.98 L.F.).

TRA

la BANCA

OPPONENTE

ED

il CURATORE DEL FALLIMENTO (n. 130/11 R.F.), dott.ssa
(*omissis*)

OPPOSTO CONTUMACE

MOTIVILIN FATTO e IN DIRITTO

L'opposizione è stata tempestivamente proposta e ritualmente notificata alla curatela, che non si è costituita in giudizio.

La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'esclusione dallo stato passivo del proprio credito chirografario di € 400.311,87 derivante dal conto anticipi fatture n. 10985874, escluso dallo stato passivo - unitamente all'importo delle spese del D.I. n. xxx emesso dal Tribunale di Nola e ritenuto inopponibile alla procedura, per complessivi € 3.370,00 - perché non sopportato dal deposito delle fatture, il cui credito era stato oggetto di cessione pro solvendo.

In sede di opposizione l'opponente ha prodotto la medesima documentazione già prodotta in sede di insinuazione tempestiva, ovvero gli estratti conto integrali del conto corrente ordinario n. 10633802, su cui erano state accreditate le somme oggetto di anticipazione delle fatture, gli estratti conto integrali del conto anticipi unitamente al contratto relativo dall'inizio alla fine del rapporto, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola ed oggetto di opposizione.

All'udienza del 19 giugno 2014, il Tribunale si è riservato la decisione.

In via preliminare va dichiarata la contumacia della Curatela opposta, rinvialmente chiamata in giudizio e non costituitasi.

L'opposizione va parzialmente accolta sulla base dei seguenti motivi.

L'opponente sostiene di aver dato prova del proprio credito — escluso dallo stato passivo — mediante la produzione in giudizio del contratto di conto anticipi, munito di data certa anteriore al fallimento, e la produzione integrale degli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto.

L'affermazione non è corretta.

Il conto anticipi in questione non è normalmente operativo — a differenza del conto corrente ordinario - ma rappresenta una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Su di esso, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in "avere" una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli): attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli (così, Cass, Civ. sez. I, 20.06.2011, n. 13449).

Per esso, pertanto, non possono essere sufficienti i medesimi presupposti richiesti per l'ammissione al passivo di un credito derivante dal saldo passivo di un conto corrente ordinario.

Al contrario, è richiesta la prova dell'effettivo finanziamento effettuato dalla banca, anche se derivante- come nella specie- da cessione di crediti incorporati in fatture commerciali.

Nel caso all'esame del Tribunale sono stati prodotti in giudizio un contratto quadro o normativo relativo all'anticipo crediti maturati e maturandi regolato sul conto anticipi n. 10985874, con decorrenza dal 29.05.2008 e munito di data certa anteriore al fallimento (in quanto prodotto nel procedimento per decreto ingiuntivo, instaurato prima della dichiarazione di fallimento), 4 contratti di affidamento sul detto conto da utilizzare mediante anticipazioni di fatture.

In entrambi i contratti - sia in quello normativo, assimilabile ad un contratto di factoring, sia nei 4 contratti di apertura

credito- era previsto che, in assenza di scelta contraria, da effettuare nel singolo modulo di richiesta degli anticipi dei crediti maturati e maturandi, questi ultimi per effetto della sottoscrizione della singola anticipazione sarebbero stati ceduti alla banca *pro solvendo*, a garanzia delle anticipazioni concesse.

Ora, anche se la banca non ha prodotto in giudizio i moduli relativi alla richiesta di anticipazione dei crediti derivanti dalle singole fatture, con accettazione da parte della banca — ciascuna soggetta alle condizioni economiche indicate nel contratto quadro o normativo — la prova delle anticipazioni effettuate (dunque la prova del perfezionamento del singolo contratto di finanziamento) si desume dagli accrediti degli importi delle singole fatture effettuato dalla banca in conto corrente ordinario, nella colonna avere (con contestuale annotazione del debito da restituzione nella colonna dare del conto anticipi indicato sopra).

Nella specie, dall'esame degli estratti del conto corrente ordinario n. xxx - non contestati dalla Curatela e comunque da essa riconosciuti con proposta e conseguente ammissione al passivo del saldo negativo del detto conto per e € 122.126,99 — si evince un accredito di somme per anticipazioni fatture per complessivi e € 363.212,71 (ciascuna indicata per importo corrispondente nella colonna dare del conto anticipi in esame), con esclusione del solo importo di € 27.099,16, indicato nel conto anticipi in data 21.01.2009 con causale "giroconto su conto n. 400656558", per il quale non vi è corrispondente prova dell'anticipazione sul conto corrente ordinario n 10633802.

Né ha rilievo la doglianza sollevata dalla Curatela contumace in sede di insinuazione tempestiva, secondo cui il credito derivante dal conto anticipi non poteva essere ammesso al passivo non essendo state prodotte in giudizio le singole fatture oggetto di cessione, domiciliate presso la banca.

Invero, le singole fatture - cedute in garanzia delle singole anticipazioni (queste ultime aventi sia funzione di finanziamento sia quella di pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti) - in caso di cessione pro solvendo dei crediti, assumono rilievo nel caso d'insolvenza del debitore ceduto, poiché in tale momento, in assenza della riscossione da parte della banca del valore del credito, nasce il debito da restituzione delle anticipazioni garantito dalla cessione dei crediti (così, Cass. civ., Sez. 18/01/2001, n. 684 con riguardo all'ipotesi di contratto di factoring).

Né la Curatela ha eccepito e provato - in relazione alle singole anticipazioni - il pagamento della fatture (restituzione del debito

da finanziamento) da parte del terzo debitore alla banca, ciò che poteva integrare un'ipotesi di dolo generale da parte dell'opponente per richiesta di un credito già estinto.

Pertanto, l'opposizione va parzialmente accolta per soli € 363.212,71, che, pertanto, vanno ammessi al passivo del fallimento opposto in via chirografaria.

Non può invece trovare accoglimento l'opposizione con riguardo al credito di € 3.370,00 per spese derivanti dal decreto ingiuntivo n. 1987/2011 emesso dal Tribunale di Nola - oggetto di opposizione da parte del debitore ingiunto, poi fallito (cfr. produzione opponente) - poiché non vi è prova della definitività del detto decreto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento.

L'accoglimento parziale dell'opposizione e la contumacia della Curatela opposta giustificano l'irripetibilità delle spese sostenute dalla banca opponente nei confronti della Curatela contumace.

Il Tribunale di Nola in composizione collegiale sulla domanda di opposizione allo stato passivo avanzata dalla Banca S.P.A nei confronti del CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' S.R.L. (N. 130/2011 R.F.) ogni altra domanda, eccezione e richiesta rigettata, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia della Curatela opposta;
- 2) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto ammette l'opponente al passivo del fallimento opposto per ulteriori € 363.212,71 in chirografo;
- 3) dichiara irripetibili le spese sostenute dall'opponente nei confronti della curatela contumace.

Così ha deciso in Nola, nella camera di consiglio del 17.7.14

Il Presidente
Dott. Giovanni Tedesco